

**BOLLETTINO INFORMATIVO  
DI LEGISLAZIONE VITIVINICOLA**

N. 28 –

luglio - settembre 2017<sup>1</sup>

Gentili Lettori,

al ritorno dalla pausa estiva ed in pieno periodo vendemmiale, il Bollettino, pubblicato direttamente sul sito dell'Accademia Italiana della Vite e del Vino [www.aivv.it](http://www.aivv.it) e liberamente scaricabile ad iniziativa degli interessati, prosegue la sua attività di ricerca e informazione, con un'ampia riflessione sul tema dell'etichettatura dei prodotti alimentari e del vino.

Abbiamo raccolto la sollecitazione di molti lettori, dettata da motivi di praticità nel download e nella archiviazione dei diversi numeri, ipotizzando per il futuro delle nostre riflessioni una cadenza stagionale, onde questo numero si pone come quello estivo del 2017, e il prossimo, che verrà diffuso a dicembre, sarà quello autunnale.

**A) Sintesi del Reg. (UE) 1169/2011 (regolamento FIAC – all.1) e rapporti con la disciplina dell'etichettatura in materia di vino.**

E' completamente operativo a partire dal **13 dicembre 2016** il **Regolamento (UE) n. 1169/2011**, “**Relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori,...**” che modifica i Reg (CE) 1924/2006 e 1925/2006 ed ha abrogato sette direttive comunitarie in materia, che differisce da quello del D.Lgs. 109/92... “**concernente l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari**”.

In sintesi la nuova disciplina prevede per gli alimenti preimballati una serie di indicazioni minime obbligatorie (Art. 9):

- a) la **denominazione** dell'alimento;
- b) l'elenco degli **ingredienti**;
- c) gli eventuali **allergeni** - qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell'Allegato II del Reg. 1169/2011/UE o derivato da una sostanza o un prodotto elencato

---

<sup>1</sup> Questo numero del bollettino è stato curato dall'Avv. Danilo RIPONTI, con il supporto del Dr. Giuseppe Maset, collaboratore dello Studio Legale RIPONTI e con la preziosa collaborazione del Dr. Francesco Bruzzese, che ha messo a disposizione la sua vastissima esperienza maturata con l'Ispettore ICQRF nella materia de qua e del dr. Giuseppe Maset. Ci si è avvalsi, come d'abitudine, dei contributi tratti dalle fonti normative e regolamentari; dagli studi, dati e servizi delle associazioni di categoria; dagli studi e contributi scientifico-accademici; ed infine dai suggerimenti e dagli attenti quesiti degli addetti al settore che tante tematiche ci sottopongono.

in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata;

- d) la **quantità di taluni ingredienti** o categorie di ingredienti (QUID);
- e) la **quantità netta** dell'alimento;
- f) il termine minimo di **conservazione** o la **data di scadenza**;
- g) le **condizioni particolari** di conservazione e/o le condizioni d'impiego;
- h) il **nome o la ragione sociale e l'indirizzo** dell'operatore del settore alimentare di cui all'Art. 8, paragrafo 1;
- i) il Paese d'origine o il **luogo di provenienza** ove previsto all'Art. 26 (v. allegato);
- j) le **istruzioni per l'uso**, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell'alimento;
- k) il **titolo alcolometrico volumico effettivo** per le **bevande** che contengono più di 1,2 % di alcol in volume;
- l) una **dichiarazione nutrizionale**.
- m) **altre eventuali indicazioni obbligatorie** per determinate tipologie di prodotti alimentari definiti in altre disposizioni normative.

La nuova disciplina prevede invece **per gli alimenti venduti sfusi** l'apposizione di un **cartello** con le seguenti indicazioni:

- la **denominazione di vendita**, corrispondente alla definizione del legislatore o in alternativa dal nome codificato in base ad usi consolidati e radicate consuetudini, da non confondere con la denominazione commerciale adottata dai produttori;
- l'**elenco degli ingredienti**, preceduto dalla parola "ingredienti" e recante la lista degli stessi in ordine decrescente di peso;
- **allergeni** (come specificato sopra);
- le modalità di **conservazione e di utilizzazione**, qualora sia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto;
- la **data di scadenza** per le **paste fresche** e le paste fresche con ripieno di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187;
- il **titolo alcolometrico volumico effettivo** per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;

- la percentuale di **glassatura**, considerata tara, per i prodotti congelati glassati;
- **altre eventuali indicazioni obbligatorie** per determinate tipologie di prodotti alimentari definiti in altre disposizioni normative.

Il nuovo Regolamento, oltre a confermare una serie di obblighi da recare in etichettatura, apporta novità relative alla **presentazione ed al marketing del prodotto alimentare**. Si segnalano:

- **Dichiarazione nutrizionale** - Riforma della dichiarazione nutrizionale, che è obbligatoria per gran parte dei prodotti preconfezionati a partire dal 13.12.2016;
- **Origine** - Informazioni aggiuntive obbligatorie sul Paese d'origine o sul luogo di provenienza dei prodotti (Art. 26 "Paese d'origine e luogo di provenienza");
- **Lingua** - Il nuovo regolamento indica anche i requisiti linguistici delle etichette di prodotti alimentari. L'etichetta deve in primo luogo informare il consumatore finale e pertanto essere redatta in una lingua a lui comprensibile. Spetterà ai singoli Stati membri decidere quali e quante lingue ufficiali utilizzare sulle etichette (Art. 15 "Requisiti linguistici")
- **Vendita a distanza e tramite internet** - L'obbligo di etichettatura si applica anche ai canali di vendita quali internet (Art. 14 "Vendita a distanza"). Restano comunque in vigore le disposizioni sui contratti a distanza tra consumatore e imprenditore.

Il regolamento interviene anche sull'**aspetto grafico** dell'etichetta del prodotto alimentare:

- **Allergeni** - Qualsiasi ingrediente o coadiuvante che provochi allergie deve figurare nell'elenco degli ingredienti con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza definita come allergene. Inoltre l'allergene deve essere evidenziato attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo (Vedi Art. 9 § 1 c) "Elenco delle indicazioni obbligatorie"; Art. 21 "Etichettatura di alcune sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze";  
- allegato II "Sostanze e prodotti che provocano allergie");
- **Leggibilità** – Per rendere facile la leggibilità dell'etichetta vengono definite le dimensioni del carattere, lo spessore, il colore e il contrasto tra scritta e sfondo. Altezza minima dei caratteri: 1,2 mm (0,9 mm per le confezioni più piccole). Restano comunque in vigore le disposizioni sulla grandezza minima dei caratteri per alimenti soggetti al

precondizionamento in massa o in volume. Applicando la grandezza di 6 mm per l'indicazione delle CIFRE del peso o del volume, quali "1 kg" o "1 l", si rispetta sempre la normativa.

Per l'etichettatura degli alimenti non preimballati ( Venduti sfusi o somministrati) (art. 44): Gli alimenti “ non preimballati sono gli alimenti offerti in vendita al consumatore o alle collettività senza preimballaggio, oppure che siano imballati sul luogo di vendita a richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta. Le informazioni da indicare sono le seguenti:

- Denominazione di vendita;
- Elenco degli allergeni;
- Termine minimo di conservazione o data di scadenza nel caso delle paste fresche;
- Titolo alcolometrico volumico ( se alcol > 1.2% in volume);
- Modalità di conservazione per i prodotti rapidamente deperibili;
- % glassatura , considerata tara , per i congelati glassati.

**Il Lotto**, non rientra tra le informazioni obbligatorie previste dal Reg.(UE) n.1169/2011, questo perché il lotto non è considerata informazione utile al consumatore, ma è un codice obbligatorio per poter applicare un sistema di rintracciabilità del prodotto ( Reg. CE 178/02).

L'obbligo dell'indicazione del lotto in etichetta resta comunque valido ai sensi della Direttiva 2011/91/UE” Relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare”.

#### **Funzioni dell'etichettatura:**

- Fornire una corretta informazione sulle caratteristiche del prodotto;
- Non deve indurre in inganno il consumatore sulle caratteristiche e proprietà del prodotto;
- Consentire una valutazione corretta del rapporto tra la qualità del prodotto e il prezzo di vendita;
- Garantire la correttezza delle operazioni commerciali;

- Garantire la libera circolazione dei prodotti alimentari sui mercati comunitari e internazionali;

### **Campo di applicazione** ( art.1):

Il regolamento si applica agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare quando le loro attività riguardano la fornitura di informazione sugli alimenti al consumatore finale, compreso quelli forniti dalle collettività, e a quelli destinati alla fornitura delle collettività. Il regolamento si applica, inoltre, ai servizi di ristorazione forniti da imprese di trasporto quando il luogo di partenza si trovi nel territorio di Stati membri cui si applica il trattato.

Il Regolamento estende, pertanto, l'obbligo di etichettatura a tutti i prodotti destinati al consumatore finale. Sono compresi anche i prodotti che vengono preparati da ristoranti, mense e catering o venduti a distanza.

Per gli alimenti non preconfezionati il Reg. non stabilisce delle regole di etichettatura degli alimenti ma fa soltanto obbligo di indicare la presenza degli allergeni ( art.44, paragrafo 1, lettera a) e demanda tale disciplina agli Stati membri. Pertanto, in assenza di specifiche indicazioni da parte delle Autorità nazionali competenti restano in vigore le regole di commercializzazioni dei prodotti sfusi stabilite dall'art. 16 del D.Lgs. n.109/1992.

### **Responsabilità degli operatori** (art. 8):

Vengono introdotte le responsabilità dei vari operatori del settore alimentare per le informazione sugli alimenti lungo la catena di approvvigionamento.

Responsabile:

- Produzione interna UE: operatore con il cui nome o ragione sociale o marchio è commercializzato il prodotto;
- Provenienza extra UE: importatore ( se non è definito l'operatore in UE).

### **Allergeni** ( art. 21):

L'obbligo si estende anche ai prodotti non preimballati. Le sostanze devono essere evidenziate distinguendo il possibile allergene mediante diverso carattere, sfondo o stile differente. L'obbligo si estende anche ai prodotti alimentari venduti nel circuito della ristorazione.

## **Dichiarazione nutrizionale obbligatoria ( art. 30 ) :**

La dichiarazione nutrizionale deve contenere le indicazioni seguenti:

- a) Il valore energetico;
- b) La quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale.

Il contenuto della dichiarazione nutrizionale obbligatoria può essere integrato con l'indicazione delle quantità di uno o più dei seguenti elementi:

- a) Acidi grassi monoinsaturi; b) acidi grassi polinsaturi; c) polioli; d) amido; e) fibre; f) Sali minerali o vitamine.

Si fa presente che l'etichetta nutrizionale in diverse Nazioni è in vigore da molti anni:

Stati Uniti 1990; Russia 2003; Brasile 2006; Argentina 2006; India 2007; Cina 2007; Giappone 2007; Australia 2009; Messico 2011 e Arabia Saudita 2012.

## **Sistema sanzionatorio relativo al Reg. (UE) 1169/11.**

Fino alla data odierna, le sanzioni relative alla mancata applicazione delle norme previste dal Reg. (UE) 1169/11 sono quelle previste dall'art.18 del D.Lgs. 109/92. Nello specifico la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 06.03.2015 riporta una tabella di concordanza tra le disposizioni del Reg.(UE) 1169/11 e le corrispondenti disposizioni del D.Lgs. 109/92. Pertanto fino a quando non verrà emanato un nuovo decreto legislativo recante il quadro sanzionatorio delle disposizioni del Reg.(UE) 1169/ 11, restano applicabili le sanzioni previste dall'art. 18 del D.Lgs. 109/92.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo scorso 8 settembre in prima lettura la bozza di un decreto legislativo destinato a:

- rivedere le sanzioni applicabili alle violazioni in tema di etichettatura dei prodotti alimentari e introdurre quelle per le violazioni al Reg. (UE) 1169/2011;
- abrogare il D.lgs. n. 109/1992 e introdurre, in sua sostituzione, nuove norme in tema di indicazione del lotto e di informazione al consumatore nei casi di vendita tramite distributori automatici, di prodotti non preimballati e di prodotti non destinati al consumatore finale.

Il testo è stato sottoposto ai pareri della Conferenza Stato-Regioni e delle competenti Commissioni di Camera e Senato, per poi tornare al Consiglio dei Ministri per l'approvazione finale.

Il disegno di decreto legislativo mira comunque ad introdurre un quadro sanzionatorio di riferimento unico per la violazione delle norme sulla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e consentire un'applicazione uniforme delle sanzioni a livello nazionale.

A questo scopo, si individua quale autorità amministrativa competente per l'irrogazione delle sanzioni **il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.**

Trattandosi di violazioni connesse a obblighi informativi, il comunicato del Governo evidenzia che sono state introdotte solo sanzioni di natura amministrativa, che prevedono il pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro. Nell'ambito di tali limiti minimi e massimi sono stati individuati cinque scaglioni di diverso importo della sanzione, commisurati alla gravità della stessa.

In generale, l'ammontare delle sanzioni pecuniarie risulterebbe dunque fortemente appesantito rispetto a quello previsto dal vecchio D.lgs n. 109/1992.

Riportiamo di seguito lo schema del D.lgs che stabilirà l'entità delle sanzioni relative al Regolamento UE 1169/2011.

**Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016 n. 170 "Legge di delegazione europea 2015".**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, l'articolo 14;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 33;

VISTA la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante “*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015*” e, in particolare, l'articolo 5;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

VISTO il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione ed il regolamento CE n. 608/2004 della Commissione e, in particolare, gli articoli 15, 44 e 55;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e successive modificazioni, recante attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari;

VISTO il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, n. 882/2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

VISTA la direttiva n. 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare;

VISTO il considerando n. 52 del citato regolamento (UE) n. 1169/2011, con il quale si afferma che “*Gli Stati membri dovrebbero effettuare controlli ufficiali per garantire il rispetto del presente regolamento conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.*”;

VISTO il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, recante attuazione della direttiva 90/496/CEE del Consiglio del 24 settembre 1990 relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari;

VISTO l'articolo 44, paragrafo 3, del predetto regolamento (UE) n. 1169 del 25 ottobre 2011, ai sensi del quale gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione, relativamente agli alimenti non preimballati, il testo delle disposizioni che prevedono la fornitura di indicazioni non obbligatorie in base al citato regolamento e i mezzi con i quali dette indicazioni devono essere fornite;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ... ;

ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del ... ;



ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ..... ;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro della salute e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della Giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo

## **TITOLO I**

### **Principi generali**

Art. 1

*(Campo di applicazione)*

1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, di seguito denominato "regolamento".

2. Il presente decreto reca, altresì, disposizioni nazionali in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti ai sensi del Capo VI del regolamento (UE) n. 1169 del 25 ottobre 2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e della direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare, nonché la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle predette disposizioni.

Art. 2

*(Definizioni)*

1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento e, inoltre, si intende per:

a) «soggetto responsabile», l'operatore del settore alimentare di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento, con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell'Unione, l'importatore avente sede nel territorio dell'Unione; è, altresì, individuato come soggetto responsabile l'operatore del settore alimentare il cui nome o la cui ragione sociale siano riportati in un marchio depositato o registrato.

b) «operatore del settore alimentare diverso dal soggetto responsabile», l'operatore del settore alimentare di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento, che non influisce sulle informazioni relative agli alimenti.

## **TITOLO II**

### **Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento**

#### **CAPO I**

##### **Violazione delle disposizioni generali in materia di informazioni sugli alimenti**

## Art. 3

*(Violazione delle pratiche leali di informazione di cui all'articolo 7 del regolamento)*

1. Salvo che il fatto costituisca reato e ad esclusione delle fattispecie specificamente sanzionate dalle altre disposizioni del presente decreto, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del regolamento sulle pratiche leali d'informazione comporta per l'operatore del settore alimentare l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 3.000,00 ad € 24.000,00.

## Art. 4

*(Violazione degli obblighi informativi da parte degli operatori del settore alimentare di cui all'articolo 8 del regolamento)*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare diverso dal soggetto responsabile **che non influisce sulle informazioni relative agli alimenti, il quale**, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento, fornisce alimenti di cui conosce o presume, in base alle informazioni in suo possesso in qualità di professionista, la non conformità alla normativa in materia di informazioni sugli alimenti applicabile e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500,00 a € 4.000,00.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che modifica le informazioni che accompagnano un alimento in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 2.000,00 a € 16.000,00.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che, in violazione dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento, non assicura che le informazioni sugli alimenti non preimballati siano trasmesse all'operatore del settore alimentare che riceve tali prodotti è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 1.000,00 a € 8.000,00.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, il soggetto responsabile **l'operatore del settore alimentare** che viola le disposizioni relative alla fornitura delle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 8, paragrafo 7, primo comma, del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 1.000,00 a € 8.000,00. La medesima sanzione si applica per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento, nel caso in cui le indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 8, paragrafo 7, primo comma, siano state riportate solo sul documento commerciale.

## CAPO II

### **Violazione delle disposizioni relative alle informazioni obbligatorie sugli alimenti preimballati e delle relative modalità di espressione**

## Art. 5

*(Violazione degli obblighi relativi all'apposizione delle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, all'articolo 10, paragrafo 1, e all'allegato III del regolamento)*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la mancata apposizione delle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento relativa alle sostanze che possono provocare allergie o intolleranze, fatte salve le deroghe previste dal regolamento, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 5.000,00 a € 40.000,00. La sanzione non si applica nel caso in cui il soggetto responsabile abbia avviato le procedure previste dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 178/2002 prima dell'accertamento della violazione da parte dell'autorità di controllo.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la mancata apposizione di una o più delle altre indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento diverse da quelle del comma 1, e di cui

all'articolo 10, paragrafo 1, e all'allegato III, del regolamento, fatte salve le deroghe previste dal regolamento, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 3.000,00 ad € 24.000,00. La mancata apposizione dell'indicazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera g), comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa di cui al periodo precedente quando le condizioni particolari di conservazione o le condizioni di impiego siano richieste dalla natura o dalle caratteristiche dell'alimento.

2. L'indicazione in etichetta del nome, ragione sociale e indirizzo del produttore o confezionatore in luogo, se diverso, del nome, ragione sociale ed indirizzo del soggetto responsabile, quale specifica violazione dell'obbligo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera h), del regolamento, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della medesima sanzione amministrativa di cui al comma 2.

#### Art. 6

*(Violazione degli obblighi relativi alle modalità di espressione, posizionamento e presentazione delle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, e agli articoli 12 e 13 e all'allegato IV del regolamento)*

1. La mancata osservanza delle modalità di espressione delle indicazioni obbligatorie come prescritte all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, nonché delle condizioni di presentazione e di posizionamento delle indicazioni obbligatorie di cui agli articoli 12 e 13 e dell'allegato IV del regolamento, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 1.000,00 a € 8.000,00.

#### Art. 7

*(Violazione delle disposizioni relative alla vendita a distanza di cui all'articolo 14 del regolamento)*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni relative alla vendita a distanza di cui all'articolo 14 del regolamento comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 2.000,00 a € 16.000,00.

### CAPO III

#### **Violazione delle disposizioni specifiche sulle indicazioni obbligatorie**

#### Art. 8

*(Violazioni in materia di denominazione dell'alimento di cui all'articolo 17, all'articolo 18, paragrafo 2 e all'allegato VI del regolamento)*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la denominazione dell'alimento in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 17, paragrafi 1 e 4, del regolamento, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 2.000,00 a € 16.000,00.

2. Quando la violazione di cui al comma 1 riguarda esclusivamente errori od omissioni formali, essa comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500,00 ad € 4.000,00.

3. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500,00 ad € 4.000,00.

4. La violazione delle disposizioni relative alla denominazione degli alimenti e alle indicazioni specifiche che la accompagnano di cui all'allegato VI del regolamento, fatte salve le deroghe ivi previste, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 1.000,00 a € 8.000,00.

5. Le medesime sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano al soggetto responsabile che viola l'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento in materia di denominazione e designazione degli ingredienti.

#### Art. 9

*(Violazioni in materia di elenco degli ingredienti di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 3, ed all'allegato VII del regolamento)*

1. Fatte salve le deroghe previste agli articoli 19 e 20 del regolamento, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 3, nonché la violazione delle disposizioni di cui all'allegato VII del regolamento, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 2.000,00 a € 16.000,00.

2. Quando la violazione di cui al comma 1 riguarda esclusivamente errori od omissioni formali, essa comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500,00 ad € 4.000,00.

3. La violazione delle disposizioni relative all'indicazione e designazione degli ingredienti di cui all'allegato VII del regolamento, fatte salve le deroghe ivi previste, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 1.000,00 a € 8.000,00.

#### Art. 10

*(Violazioni in materia di requisiti nell'indicazione degli allergeni di cui all'articolo 21 e all'allegato II del regolamento)*

1. La violazione delle disposizioni relative ai requisiti dell'etichettatura di alcune sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze, di cui all'articolo 21 e all'allegato II del regolamento, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 2.000,00 a € 16.000,00.

#### Art. 11

*(Violazioni in materia di indicazione quantitativa degli ingredienti, di cui all'articolo 22 e all'allegato VIII del regolamento e in materia di indicazione della quantità netta, di cui all'articolo 23 e all'allegato IX del regolamento)*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni relative all'indicazione quantitativa degli ingredienti di cui all'articolo 22 ed all'allegato VIII del regolamento, nonché la violazione delle disposizioni relative all'indicazione della quantità netta di cui all'articolo 23 ed all'allegato IX del regolamento, fatte salve le deroghe ivi previste, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 1.000,00 a € 8.000,00.

#### Art. 12

*(Violazioni in materia di termine minimo di conservazione, data di scadenza e data di congelamento di cui all'articolo 24 e all'allegato X del regolamento)*

1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 ed all'allegato X, paragrafo 1, del regolamento relative all'indicazione del termine minimo di conservazione, fatte salve le deroghe ivi previste, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 1.000,00 a € 8.000,00.

2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 ed all'allegato X, paragrafi 2 e 3 del regolamento, relative all'indicazione, rispettivamente, della data di scadenza e della data di congelamento per la carne, le preparazioni di carne e i prodotti della pesca non trasformati congelati, fatte salve le deroghe ivi previste, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 2.000,00 a € 16.000,00. Le diciture relative alle carni, alle preparazioni di carne ed ai prodotti della pesca non trasformati, surgelati conformemente alle norme dell'Unione europea, per le quali gli obblighi di cui all'allegato X, paragrafo 3, del regolamento vengono

ottemperati riportando in etichetta l'espressione "Surgelato il ...", in luogo dell'espressione "Congelato il ..." prevista alla lettera a), non comportano l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, quando un alimento è ceduto a qualsiasi titolo o esposto per la vendita al consumatore finale oltre la sua data di scadenza, ai sensi dell'articolo 24 e dell'allegato X del regolamento, il cedente o il soggetto che espone l'alimento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 5.000,00 a € 40.000,00.

#### Art. 13

*(Violazioni in materia di indicazione del paese di origine o luogo di provenienza di cui all'articolo 26, e relativi atti di esecuzione, ed all'allegato XI del regolamento)*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni relative a contenuti e modalità dell'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza di cui all'articolo 26 del regolamento comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 2.000,00 ad € 16.000,00.

2. Quando la violazione di cui al comma 1 riguarda solo errori ed omissioni formali essa comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500,00 ad € 4.000,00.

#### Art. 14

*(Violazioni in materia di titolo alcolometrico di cui all'articolo 28 ed all'allegato XII del regolamento)*

1. La violazione delle disposizioni relative alla modalità di indicazione del titolo alcolometrico di cui all'articolo 28 e all'allegato XII del regolamento, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500,00 a € 4.000,00.

#### Art. 15

*(Violazioni in materia di dichiarazioni nutrizionali di cui agli articoli da 30 a 35 ed agli allegati XIII, XIV e XV del regolamento)*

1. La violazione delle disposizioni relative a modalità di indicazione, contenuto, espressione e presentazione della dichiarazione nutrizionale, di cui agli articoli da 30 a 35 ed agli allegati XIII, XIV e XV del regolamento, fatte salve le deroghe previste dal medesimo regolamento, comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 2.000,00 a € 16.000,00.

### CAPO IV

#### **Violazioni in materia di informazioni volontarie sugli alimenti**

#### Art. 16

*(Violazioni in materia di informazioni volontarie di cui all'articolo 36 del regolamento)*

1. Salvo che il fatto costituisca reato, al soggetto responsabile che fornisce volontariamente informazioni sugli alimenti in violazione dell'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento si applicano, per le rispettive violazioni, le sanzioni previste agli articoli da 5 a 15 del presente decreto.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, al soggetto responsabile che fornisce volontariamente informazioni sugli alimenti in violazione dell'articolo 36, paragrafi 2 e 3, del regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 3.000,00 a € 24.000,00. La sanzione che consegue alla violazione delle fattispecie previste dal paragrafo 3 del predetto articolo 36 si applica alle

violazioni commesse dopo che la Commissione ha adottato gli atti di esecuzione previsti dalla medesima disposizione.

### **TITOLO III**

#### **Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 e relative sanzioni**

#### **CAPO I**

#### **Adeguamento della normativa nazionale**

#### **Art. 17**

*(Diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare ai sensi della direttiva n. 2011/91/UE del 13 dicembre 2011)*

1. Il presente articolo concerne l'indicazione che consente di identificare il lotto o partita alla quale appartiene una derrata alimentare.
2. Per lotto, o partita, si intende un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze sostanzialmente identiche.
3. I prodotti alimentari non possono essere posti in vendita qualora non riportino l'indicazione del lotto di appartenenza.
4. Il lotto è determinato dal produttore o dal confezionatore del prodotto alimentare o dal primo venditore stabilito nell'Unione europea ed è apposto sotto la propria responsabilità; esso figura in ogni caso in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile ed indelebile ed è preceduto dalla lettera «L», salvo nel caso in cui sia riportato in modo da essere distinto dalle altre indicazioni di etichettatura.
5. Per i prodotti alimentari preimballati l'indicazione del lotto figura sull'imballaggio preconfezionato o su un'etichetta appostavi.
6. Per i prodotti alimentari non preimballati l'indicazione del lotto figura sull'imballaggio o sul recipiente o, in mancanza, sui relativi documenti commerciali di vendita.
7. L'indicazione del lotto non è richiesta:
  - a) quando il termine minimo di conservazione o la data di scadenza figurano con la menzione almeno del giorno e del mese;
  - b) per i gelati monodose, venduti tal quali, e sempre che essa figuri sull'imballaggio globale;
  - c) per i prodotti agricoli, all'uscita dall'azienda agricola, nei seguenti casi:
    - 1) venduti o consegnati a centri di deposito, di condizionamento o di imballaggio;
    - 2) avviati verso organizzazioni di produttori;
    - 3) raccolti per essere immediatamente integrati in un sistema operativo di preparazione o trasformazione;
  - d) per i prodotti alimentari non preimballati di cui all'articolo 44 del regolamento;
  - e) per le confezioni ed i recipienti il cui lato più grande abbia una superficie inferiore a 10 cm<sup>2</sup>.

#### **Art. 18**

*(Distributori automatici)*

1. Fatte salve le ulteriori indicazioni obbligatorie prescritte da norme nazionali e dell'Unione Europea per tipi o categorie specifici di alimenti, nel caso di distribuzione di alimenti non preimballati messi in vendita tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati, devono essere riportate sui distributori e per ciascun prodotto le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento, nonché il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede dell'impresa responsabile della gestione dell'impianto.

2. Le indicazioni di cui al comma 1 devono essere riportate in lingua italiana ed essere chiaramente visibili e leggibili.

#### Art. 19

##### *(Vendita di prodotti non preimballati)*

1. I prodotti alimentari offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio, i prodotti imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore, i prodotti preimballati ai fini della vendita diretta, nonché i prodotti non costituenti unità di vendita ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera e), del regolamento in quanto generalmente venduti previo frazionamento ancorché posti in confezione o involucri protettivo, esclusi gli alimenti di cui al comma 8 forniti dalle collettività, devono essere muniti di apposito cartello applicato ai recipienti che li contengono oppure di altro sistema equivalente, anche digitale, facilmente accessibile e riconoscibile, presente nei comparti in cui sono esposti. Sono fatte salve le prescrizioni stabilite in materia dai disciplinari di produzione per i prodotti DOP e IGP. Le fascette e le legature, anche se piombate, non sono considerate imballaggio.

2. Fatte salve le ulteriori indicazioni obbligatorie prescritte per i prodotti non preimballati da norme nazionali e dell'Unione Europea, sul cartello devono essere riportate almeno le seguenti indicazioni, che, nel caso di fornitura diretta alle collettività, possono essere riportate su un documento commerciale, anche in modalità telematica:

a) la denominazione dell'alimento;

b) l'elenco degli ingredienti salvo i casi di esenzione disposti dal regolamento. Nell'elenco ingredienti devono figurare le indicazioni delle sostanze o prodotti di cui all'Allegato II del regolamento, con le modalità e le esenzioni prescritte dall'articolo 21 del medesimo regolamento;

c) le modalità di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente deperibili, ove necessario;

d) la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187;

e) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;

f) la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati glassati;

g) la designazione «decongelato» di cui all'Allegato VI, punto 2 del regolamento, fatti salvi i casi di deroga previsti.

3. Per i prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria, della pasta fresca e della gastronomia, ivi comprese le preparazioni alimentari, l'elenco degli ingredienti può essere riportato su un unico e apposito cartello tenuto ben in vista oppure, per singoli prodotti, su apposito registro o altro sistema equivalente, anche digitale, da tenere bene in vista, a disposizione dell'acquirente, in prossimità dei banchi di esposizione dei prodotti stessi purché le indicazioni relative alle sostanze o prodotti di cui all'Allegato II del regolamento siano riconducibili ai singoli alimenti posti in vendita.

4. Per le bevande vendute mediante spillatura il cartello di cui al comma 1 può essere applicato direttamente sull'impianto o a fianco dello stesso.
5. Le acque idonee al consumo umano non confezionate, somministrate nelle collettività ed in altri esercizi pubblici, devono riportare, ove trattate, la specifica denominazione di vendita “*acqua potabile trattata*” o “*acqua potabile trattata e gassata*” se è stata addizionata di anidride carbonica.
6. I prodotti dolciari e da forno confezionati, ma destinati ad essere venduti a pezzo o alla rinfusa, generalmente destinati al consumo subito dopo l'acquisto, possono riportare le indicazioni di cui al comma 2 solamente sul cartello o sul contenitore, purché in modo da essere facilmente visibili e leggibili dall'acquirente.
7. Fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento, sui prodotti di cui al comma 1, nelle fasi precedenti la vendita al consumatore e alle collettività, devono essere riportate le menzioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento, con le medesime modalità e deroghe previste per i prodotti preimballati, il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare, nonché l'indicazione del lotto di appartenenza, di cui all'articolo 17, quando obbligatoria; tali menzioni possono essere riportate soltanto su un documento commerciale, anche in modalità telematica, se è garantito che tali documenti accompagnano l'alimento cui si riferiscono o sono stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna.
8. In caso di alimenti non preimballati ovvero non considerati unità di vendita, serviti dalle collettività, come definite all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), del regolamento, è obbligatoria l'indicazione delle sostanze o prodotti di cui all'allegato II del medesimo regolamento. Tale indicazione deve essere fornita, in modo che sia riconducibile a ciascun alimento, prima che lo stesso venga servito al consumatore finale dalle collettività e deve essere apposta su menù o registro o apposito cartello o altro sistema equivalente, anche digitale, da tenere bene in vista. In caso di utilizzo di sistemi digitali, le informazioni fornite dovranno risultare anche da una documentazione scritta e facilmente reperibile sia per l'autorità competente sia per il consumatore finale. In alternativa, può essere riportato l'avviso della possibile presenza delle medesime sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze, sul menù, sul registro o su un apposito cartello che rimandi al personale cui chiedere le necessarie informazioni che devono risultare da una documentazione scritta e facilmente reperibile sia per l'autorità competente sia per il consumatore finale.
9. Con riferimento agli alimenti di cui al comma 8, trova applicazione, altresì, l'obbligo di cui al comma 2, lettera g), fatti salvi i casi di deroga previsti.
10. Le indicazioni del presente articolo devono essere riportate in lingua italiana ed essere chiaramente visibili e leggibili.

#### Art. 20

##### *(Prodotti non destinati al consumatore)*

1. Fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 8, paragrafo 8, del regolamento, i prodotti alimentari destinati all'industria, agli utilizzatori commerciali intermedi ed agli artigiani per i loro usi professionali ovvero per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni nonché i semilavorati non destinati al consumatore devono riportare le menzioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c) ed e), del regolamento, con le medesime modalità e deroghe previste per i prodotti preimballati, il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e l'indirizzo dell'operatore alimentare, nonché l'indicazione del lotto di appartenenza, di cui all'articolo 17, quando obbligatoria.
2. Le indicazioni di cui al comma 1 possono essere riportate sull'imballaggio o sul recipiente o sulla confezione o su una etichetta appostavi o sui documenti commerciali, anche in modalità telematica, purché agli stessi riferiti.

## CAPO II



## Violazioni delle disposizioni nazionali

### Art. 21

*(Violazioni in materia di diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare di cui all'articolo 17 del presente decreto)*

1. L'omissione dell'indicazione del lotto, o partita, in violazione dell'articolo 17 comporta l'applicazione all'operatore del settore alimentare **di cui all'articolo 17, comma 4**, della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 3.000,00 a € 24.000,00.
2. L'indicazione del lotto, o partita, con modalità differenti da quelle previste dall'articolo 17 comporta l'applicazione all'operatore del settore alimentare della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 1.000,00 a € 8.000,00.

### Art. 22

*(Violazioni in materia di indicazione obbligatorie nella distribuzione di alimenti non preimballati attraverso distributori automatici di cui all'articolo 18 del presente decreto)*

1. L'operatore del settore alimentare che viola le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 1.000,00 a € 8.000,00. La medesima sanzione si applica quando le predette indicazioni obbligatorie non sono riportate in lingua italiana in conformità alle disposizioni dell'articolo 18, comma 2.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che omette di apporre sui distributori automatici l'indicazione delle sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento, come previsto dall'articolo 44, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 5.000,00 a € 40.000,00.

### Art. 23

*(Violazioni in materia di indicazioni obbligatorie per la vendita dei prodotti non preimballati di cui all'articolo 19 del presente decreto)*

- 1 L'operatore del settore alimentare che viola le disposizioni dell'articolo 19 in materia di vendita dei prodotti non preimballati è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 1.000,00 a € 8.000,00.
- 2 Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che omette, nella vendita dei prodotti non preimballati di cui all'articolo 19 e degli alimenti non preimballati serviti dalle collettività, l'indicazione delle sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento, prevista obbligatoriamente dall'articolo 44, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 3.000,00 a € 24.000,00.
- 3 Quando l'indicazione di cui al comma 2 è resa con modalità difformi da quelle previste dalle disposizioni nazionali emanate ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento, all'operatore del settore alimentare si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 1.000,00 a € 8.000,00. Quando la violazione riguarda solo aspetti formali, essa comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500,00 ad € 4.000,00.
- 4 L'operatore del settore alimentare che omette, nelle fasi precedenti la vendita al consumatore o alle collettività, le indicazioni obbligatorie previste dall'articolo 19, comma 7, è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500,00 ad € 4.000,00.

### Art. 24

*(Violazioni in materia di indicazioni obbligatorie per i prodotti non destinati al consumatore finale ed alle collettività di cui all'articolo 20 del presente decreto)*

1. L'operatore del settore alimentare che viola gli obblighi sulle menzioni obbligatorie e sulle modalità di apposizione delle stesse previste dall'articolo 20 è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500,00 ad € 4.000,00.

## **TITOLO IV**

### **Disposizioni finali**

#### Art. 25

*(Clausola di mutuo riconoscimento)*

1. Le disposizioni di cui al titolo III del presente decreto non si applicano ai prodotti alimentari legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia né ai prodotti legalmente fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), in conformità alle disposizioni del regolamento.

#### Art. 26

*(Autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni)*

1. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è designato quale autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto.

2. Restano ferme le competenze spettanti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 e del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e quelle spettanti, ai sensi della normativa vigente, agli organi preposti all'accertamento delle violazioni.

3. I soggetti che svolgono attività di controllo sono tenuti agli obblighi di riservatezza sulle informazioni acquisite in conformità alla vigente legislazione.

#### Art. 27

*(Procedure per le irrogazioni delle sanzioni)*

1 Per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

1 Alle violazioni previste dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

3. Quando la violazione è commessa da imprese aventi i parametri di microimpresa, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, la sanzione amministrativa è ridotta sino alla metà.

4. Non si applicano le disposizioni sanzionatorie del presente decreto alle forniture ad organizzazioni senza scopo di lucro, per la successiva cessione gratuita a persone indigenti, di alimenti che presentano irregolarità di etichettatura non riconducibili alle informazioni relative alla data di scadenza o relative alle sostanze o a prodotti che possono provocare allergie o intolleranze.

5. Non si applicano le disposizioni sanzionatorie del presente decreto all'immissione sul mercato di un alimento che è corredato da adeguata rettifica scritta delle informazioni non conformi a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 28

*(Disposizioni transitorie)*

1. Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima della data di entrata in vigore del presente decreto in difformità dello stesso possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

Art. 29

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Le amministrazioni pubbliche interessate all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 30

*(Abrogazioni)*

1. È abrogato il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, **ad eccezione degli articoli 3, comma 1, lettera f), 11 e 18, comma 3, limitatamente al riferimento all'articolo 11.** Il richiamo agli articoli 13, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, contenuto in altre disposizioni normative, deve intendersi riferito rispettivamente agli articoli 17, 18, 19 e 20 del presente decreto. I richiami all'articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 109, contenuti nelle vigenti disposizioni, si intendono effettuati ai corrispondenti articoli del presente decreto, **fatta eccezione per i richiami all'articolo 18 comma 3, limitatamente al riferimento all'articolo 11.**

2. Sono altresì abrogati:

- a) l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391;
- b) il decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77.

3. Alla legge 3 maggio 1989 n. 169 sono soppressi:

- a) l'articolo 5, comma 3, ultimo periodo;
- b) l'articolo 6, comma 1, lettera a) limitatamente alle parole: “, con data di riferimento di 180 giorni dal confezionamento”;
- c) l'articolo 6, comma 1, lettera b) limitatamente alle parole: “, con data di riferimento di 90 giorni dal confezionamento”.

Art. 31

*(Entrata in vigore)*

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

## **ETICHETTATURA BEVANDE ALCOLICHE**

Le norme di riferimento sono per l'appunto il citato Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la

direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;

il Reg. CE n. 607/2009 della commissione del 10 luglio 2009 (e successive modifiche ed integrazioni), che stabilisce talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo;

Il D.M. 13 agosto 2012, recante disposizioni nazionali applicative del Reg. Ce n. 1234/2007 del Consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo.

Considerate le disposizioni sopra citate, il Parlamento Europeo e il consiglio dell'Unione Europea con il Considerando (40) al Reg. 1169/2011 aveva invitato la Commissione a stilare una relazione concernente l'elenco degli ingredienti ( art.18) e la dichiarazione nutrizionale obbligatoria ( art. 30.1) per bevande alcoliche con contenuto alcolico superiore all'1,2 % in volume. Vedi testo integrale del Considerando (40):

*“Viste le specificità delle bevande alcoliche, risulta opportuno invitare la Commissione ad analizzare ulteriormente i requisiti riguardanti le informazioni per tali prodotti. Pertanto la Commissione, tenendo in considerazione l'esigenza di provvedere alla coerenza con le altre politiche pertinenti dell'Unione, **entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento**, stila una relazione concernente l'applicazione del requisito riguardante le informazioni da fornire sugli ingredienti e le qualità nutrizionali delle bevande alcoliche. Inoltre, tenendo in considerazione la risoluzione del Parlamento europeo, del 5 settembre 2007, su una strategia comunitaria volta ad affiancare gli Stati membri nei loro sforzi per ridurre i danni derivanti dal consumo di alcol (22), il parere del Comitato economico e sociale europeo (23), il lavoro della Commissione e i timori che nutre il grande pubblico in relazione ai danni provocati dall'alcol in particolare tra i giovani e i soggetti vulnerabili, la Commissione, previa consultazione delle parti interessate e di concerto con gli Stati membri, stabilisce una definizione per le bevande quali gli «alcopops» che sono specificamente rivolte a un pubblico giovanile. La Commissione dovrebbe inoltre proporre, se del caso, requisiti specifici riguardanti le bevande alcoliche nel contesto del presente regolamento”.*

A seguito del considerando n.40 sopra citato, la Commissione ha ritenuto di presentare una **relazione al Parlamento Europeo in data 13.03.2017, come da testo integrale che per il notevole interesse viene riportato integralmente in allegato (all.2) .**

## **B Ancora sul tema biologico/biodinamico: il metodo Organic Forest**

Da tempo, il Bollettino si occupa di viticoltura sostenibile e rispettosa dell'ambiente e della salute dell'uomo.

Per esempio, negli Stati Uniti 2 consumatori di vino su 10 acquistano vini sostenibili certificati ma la platea dei potenziali interessati è almeno il doppio. La sostenibilità ambientale rappresenta un obiettivo condiviso a livello planetario dai cittadini, imprese e politici : non fanno eccezione i consumatori di vino.

Complice la ciclicità dei cambiamenti climatici e le prospettive di mercato che i vini sostenibili indubbiamente rivestono , Nomisma Wine Monitor, in collaborazione con i referenti di VIVA, il progetto del Ministero dell'Ambiente per la sostenibilità nel settore del vino, ha sviluppato cicli di studio su tipologia di vini giacchè “la sostenibilità ambientale rappresenta, dopo il terrorismo e l'assistenza sanitaria, il terzo motivo di preoccupazione più sentito dagli americani”. “La profilazione del consumatore americano di vini sostenibili”, aggiunge Pantini “ha fornito l'identikit dell'acquirente tipo, rappresentato dai Millennials, di genere maschile con titolo di studio e reddito elevato”.

Le vendite di vino biologico italiano all'estero raggiungono ormai quasi i 200 milioni di euro, con una crescita del 40% rispetto all'anno precedente: buoni anche i consumi e le vendite nel mercato interno (un italiano su 5 -il 21%- lo ha consumato nel 2016 almeno una volta, il 2% rispetto all'anno precedente).

I produttori fanno leva innanzitutto sulla qualità dei vini bio (il 30% ritiene che questo sia il principale punto di forza), un marchio aziendale apprezzato e l'affidabilità dell'azienda (17%); fondamentali anche le garanzie offerte dalla tracciabilità del prodotto (14%).

I consumatori più attenti sono, insieme agli americani, gli inglesi e i tedeschi : la preferenza sul vino bio, reperiti soprattutto in GDO, ricade soprattutto su rossi e bianchi fermi , in Gran Bretagna anche sul rosso frizzante e in Germania sul bianco frizzante.

Secondo i consumatori tedeschi e inglesi, i vini bio Made in Italy hanno qualità mediamente superiore rispetto ai vini bio di altri paesi.

Date le premesse di mercato, la viticoltura sostenibile è quindi una missione particolarmente utile e necessario, dato che il termine prodotto biologico oggi significa tutto e il contrario di tutto, ammette comunque un uso della chimica e dei prodotti di sintesi in viticoltura (legittimo e regolamentato, ma per certi aspetti ingannevole delle aspettative dei consumatori finali), appare soprattutto come uno strumento di marketing, dato il grande appeal che questa tipologia di prodotti riveste sul mercato, e non invece, come dovrebbe essere un vero veicolo di prodotti sani e naturali, generati da agricolture rispettose dell'ambiente e sostenibili.

Ci pare utile continuare a individuare percorsi di questo tipo che abbiamo connotati virtuosi, e dopo i microorganismi effettivi EM del prof. Teruo Higa, abbiamo rinvenuto elementi di interesse nel metodo Organic Forest, ideato e disciplinato dal naturopata francese Michel Barbaud, che si è fondamentalmente ispirato al principio ippocratico per cui "Fa' che il cibo sia la tua medicina e che la medicina sia il tuo cibo".

Per effettuare un'agricoltura naturale – afferma Michel Barbaud – occorre mettere in atto una serie di pratiche per giungere ad un suolo sano, cioè privo di molecole chimiche e ricco di micro-flora e micro-fauna. Per arrivare a questo è necessario avere la conoscenza profonda delle leggi della natura, cioè le leggi chimico-fisiche e biologiche dell'ecosistema in cui si opera. Bisogna anche capire – aggiunge Michel Barbaud – che molti problemi che ci sono oggi nascono sotto i nostri piedi e non in cielo tra le stelle come qualcuno ritiene; solamente avendo più attenzione e cura per le radici delle nostre piante possiamo risolvere veramente questi problemi.

La chimica agraria degli ultimi settant'anni, seppur sostenuta da basi scientifiche, ha distrutto la qualità e la fertilità dei suoli coltivati. Attraverso OF si mira a ristabilire l'equilibrio perduto e la sanità delle piante, poiché l'armonia è un'esigenza della natura, la disarmonia è una malattia: coltivando i terreni in modo naturale, si otterranno un'agricoltura rispettosa della natura, l'eccellenza dei frutti della terra, unite al successo delle aziende agricole e il benessere dell'uomo e del pianeta.

Il Metodo Organic Forest è basato sulla bioelettronica agronomica applicata al terreno, finalizzato a capire la differenza tra una cellula malata e una sana, sia vegetale che animale,

perseguendo ecosistemi naturali, le biodiversità genetiche, i cicli biologici in seno ai sistemi agrari, preservando i i ritmi biologici di micro-organismi, la flora, la fauna, e ogni altro elemento dell'ecosistema.

Questo metodo agronomico, esige quindi il rispetto delle leggi naturali e della scienza agronomica, e sta conoscendo una buona sperimentazione sul campo nel Nord Italia e Croazia (isola di Lussino) .

Le caratteristiche di OF sono:

- Metodo rigorosamente naturale, fondato su precisi fondamenti scientifici (per es. la tabella degli elementi di Lothar Meyer , in base al volume atomico degli stessi);
- Esclusione dell'uso di qualsiasi **prodotto chimico di sintesi** ,né sui vegetali né sui terreni.
- Rispetto di parametri bioelettronici agronomici pH (potenziale di idrogeno), rH2 (ricchezza in elettroni), Redox (ossido-riduzione), Rho (resistività), intensità elettrica dei suoli in  $\mu\text{A}$ , potenziale alimentare in  $\mu\text{W}$ ;
- Tutela della microbiologia dei suoli , la cui sorgente alimentare è il carbonio estratto dal legno con fermentazioni controllate.

Il Metodo Organic Forest si prefigge l'attitudine a risanare i suoli ripristinando la sostanza organica e la ricchezza di carbonio, ravvivando il naturale sistema immunitario dei vegetali al fine di ottenere vegetali sani, vigorosi, con alto valore organolettico ed elettromagnetico, e buoni rendimenti quantitativi .

Le tecniche agronomiche naturali e gli studi e ricerche bioelettroniche agronomiche devono tener conto degli aspetti organici dei suoli e dei vegetali, attraverso l'osservazione e la regolazione dei parametri energetici di forza vitale legati alla bioelettronica.

Organic Forest prevede anche il prelievo dei campioni del suolo di superficie e del suolo profondo, l'analisi bioelettronica separata degli stessi, il raffronto, lo studio e l'integrazione con i dati chimico-fisici, la redazione di un Bilancio nutrizionale del suolo atto a rilevare gli elementi in difetto o in eccesso, i blocchi, gli antagonismi e le inversioni elettromagnetiche che sono la causa di patologie agronomiche o di carenze produttive e qualitative.

Le tradizionali analisi chimico-fisiche danno solo una visione parziale del suolo che può essere utilmente completata con le analisi bioelettroniche al fine di rilevarne la reale

situazione nutrizionale/sanitaria e la forza vitale degli elementi dell'ecosistema in una prospettiva globale, olistica.

La vitivinicoltura OF genera una notevole salute complessiva ed equilibrio al vigneto, regolandone il terreno, la rizosfera e la fillosfera in una sinergia armoniosa, determinando frutti di pregevole qualità organolettica ed energetica, in assenza di interferenze chimiche, che possono essere vinificati naturalmente, senza l'aggiunta di lieviti o di solfiti ed ottenere un vino ricco dei polifenoli naturali che la pianta ha saputo generare nel rispetto del genius loci che lo specifico terroir esprime, attribuendo al prodotto una unicità "metafisica", quale sintesi delle caratteristiche geografiche, climatiche, fisiche, biologiche, legate alla microfauna e microflora, e del sapiente lavoro dell'Uomo e della tradizione vitivinicola locale.



## **C Notizie dal mondo vitivinicolo**

### **Previsioni vendemmiali**

Sono state diffuse le previsioni vendemmiali dell'Osservatorio Vino di ISMEA – UIV (all.3).

Si tratta di interessante analisi , che attesta e documenta come la vendemmia 2017 debba essere considerata, da un punto di vista quantitativo, complessivamente scarsa e in taluni casi molto scarsa,

con una flessione produttiva oscillante tra l'11,5 e il 35% .

\*\*\*\*\*

### **Nuovi impianti per vigneti in Carso**

"Rispetto alla richiesta di ampliamento delle zone di coltivazione, il prossimo anno ci sarà la possibilità per il Carso di avere l'autorizzazione per nuovi impianti di vigneti". Lo ha confermato l'assessore regionale Gianni Torrenti, che ha rappresentato la Regione al convegno "Vitovska, vino del Carso, espressione del suo territorio e di chi lo coltiva. Resistente ai trend della volubile moda viticola. Quale futuro ha la viticoltura legata ai vini autoctoni ed al suo terroir?", momento inaugurale di "Trieste Mare Morje Vitovska", l'appuntamento annuale con il vitigno autoctono più celebre del Carso triestino, goriziano e sloveno, organizzato al Castello di Duino dall'Associazione dei Viticoltori del Carso-Kras in collaborazione con i ristoranti della zona.

Torrenti si è detto convinto che "certamente il futuro dei vini autoctoni e di queste produzioni di eccellenza sarà migliore del passato: lo insegna la storia dell'evoluzione dei consumi. Semmai, la difficoltà risiede nella produzione su scala ampia e nella distribuzione, tant'è che l'orientamento che si sta profilando è verso la ristorazione. Le caratteristiche dei terreni carsici, inoltre, non consentono sfruttamenti intensivi e vanno preservate proprio per le loro peculiarità geomorfologiche. La responsabilità di fare viticoltura e produrre vini è anche quella di creare cultura in senso lato".

\*\*\*\*\*

### **Un robot autonomo per prevedere i raccolti futuri**

Una tecnologia senza l'intervento umano in grado di prevedere con precisione i raccolti futuri : se tutto andrà secondo i programmi, questa tecnologia, un sogno per i viticoltori di tutto il mondo , potrebbe essere disponibile tra due/quattro anni , mediante un robot autonomo e la sua rete di sensori che potrà stimare la resa dell'uva e le relative caratteristiche della pianta, generare mappe e condividere le informazioni sul cloud.. In un mercato sempre più orientato alla qualità, VINBOT (Autonomous cloud-computing vineyard robot to optimise yield management and wine quality) potrà offrire ai produttori di vino europei un vantaggio competitivo: migliori previsioni significano anche decisioni migliori. André Barriguinha, CEO di Agri-Ciência e direttore della divulgazione/commercializzazione post-progetto di VINBOT evidenzia che il robot può muoversi in modo autonomo nei vigneti senza alcun intervento umano. È provvisto di un sistema di sensori che permette la navigazione, la localizzazione e l'acquisizione di dati. Usa una singola videocamera che raccoglie scatti della pianta. Una volta finito, usa algoritmi per identificare uva e grappoli e fare una stima dei raccolti futuri. Per avere un robot completamente autonomo che possa orientarsi dentro i vigneti e fare una stima della resa, VINBOT sta realizzando una navigazione autonoma grazie a un ricevitore GPS e un telemetro 2D a bordo, uno IUM per definire una serie di punti di via e le caratteristiche della missione di acquisizione, componenti di misurazione della vite, un software basato sul cloud che elabora i dati dei sensori del robot per estrarre informazioni rilevanti e produrre mappe dei raccolti e un'applicazione web che permette all'utente finale di accedere a questa mappe. Uno dei problemi principali è stato cercare di identificare i grappoli nella vigna, specialmente quando non sono visibili alla videocamera (nascosti dalla vegetazione e/o da altri grappoli), si sono utilizzati modelli basati su una ricostruzione in 3D della pianta ottenuta dal telemetro. I risultati hanno mostrato che le caratteristiche della pianta e il raccolto possono essere stimate dalla piattaforma di VINBOT con un'accuratezza accettabile , con un margine al 10 % mentre metodi manuali generano errori anche del 30%. VINBOT è attualmente al livello 7 del TRL (livello di maturità tecnologica).

\*\*\*\*\*

**Francia, Spagna e Italia dominano il mercato delle bollicine.**

Nel primo trimestre 2017, Francia, Italia e Spagna hanno movimentato l'83% del mercato mondiale delle bollicine in valore e l'86,9% in volume. Lo Champagne, da solo, pesa per il 48% del valore totale; quanto ai volumi, invece, è il Prosecco, ad essere il protagonista, con il 23% dei volumi.

I dati emergono dall'analisi del portale enoico spagnolo "Vinetur" ([www.vinetur.es](http://www.vinetur.es)): i tre grandi produttori di sparkling, così, hanno toccato nel periodo i 166,7 milioni di litri, ossia 222,2 milioni di bottiglie, per un valore pari a 1,117 miliardi di euro, per un prezzo medio di 6,71 euro al litro, ossia 5 euro a bottiglia, superiore a qualsiasi altra categoria di vino. Quanto alle performance delle singole denominazioni, invece, Champagne, Prosecco e Cava sommano i due terzi del totale delle esportazioni delle bollicine in valore, ma solo il 47% in volume, con importanti differenze tra i tre: lo Champagne si conferma leader assoluto in valore, nonostante non lo sia nei volumi, con un prezzo medio altissimo rispetto agli altri: vale il 48% in valore delle esportazioni complessive, ed appena il 12% dei volumi, con un prezzo medio di ben 26,72 euro al litro, a fronte di una media che, per le altre bollicine francesi, è di appena 4,27 euro al litro; sommando tutti gli sparkling francesi, sia Dop (5,3 milioni di litri) che senza denominazione (7,4 milioni di litri) le esportazioni francesi raggiungono il 53,4% del valore complessivo di tutte le bollicine esportate nel mondo, ed il 20,4% dei volumi.

Il Prosecco vince per volumi ma fattura ancora meno della metà dello Champagne, nonostante la straordinaria crescita che sta vivendo: nel primo trimestre dell'anno spedizioni a 38,3 milioni di litri, ossia 51 milioni di bottiglie, quasi il doppio dello Champagne (26,8 milioni di bottiglie) e del Cava (26 milioni di bottiglie). Il Prosecco, in valore, pesa per il 13,3% del commercio di bollicine mondiale, e per il 23% in volume. Con l'Asti, che nel trimestre ha toccato i 18,7 milioni di euro per 5,6 milioni di litri esportati, ed agli altri sparkling italiani, compresi quindi Franciacorta e Trentodoc, il settore vale il 22% del valore totale ed il 45% dei volumi delle spedizioni di bollicine nei primi tre mesi 2017

Il Cava si piazza in terza posizione sia per valore che per volume, con volumi importanti e prezzi ancora molto contenuti: nel primo trimestre 2017 ha spedito in tutto il mondo un

totale di 19,5 milioni di litri (25,9 milioni di bottiglie) per un fatturato complessivo di 62,2 milioni di euro

Champagne e Prosecco hanno anche un peso diverso rispetto alla propria produzione nazionale: il primo rappresenta il 90% del valore ed il 59% dei volumi delle esportazioni degli spumanti francesi, il secondo il 60% del valore ed il 51% dei volumi di quelli italiani, mentre le spedizioni di Cava valgono, rispettivamente, il 73,5% ed il 54% sul totale spagnolo.

Quanto ai prezzi medi, il Prosecco è ancora ben distante dallo Champagne (3,88 euro al litro), ma davanti all'Asti (3,35 euro al litro) ed al Cava (3,20 euro al litro).

\*\*\*\*\*

Come sempre, grazie per la Vs. costante attenzione e arrivederci al prossimo numero, il n.29- autunno 2017 - che verrà pubblicato nel corso di dicembre 2017.

Danilo RIPONTI